

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 146, primo comma, lettera *d*), dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organismi similari devono svolgersi all'inizio di ogni biennio secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Sulla base delle esperienze svolte, il termine biennale si è dimostrato eccessivamente breve e produttivo di riflessi di ordine negativo.

In particolar modo, l'impegno richiesto da parte del personale interessato alle predette elezioni ha creato serie difficoltà all'andamento normale dei servizi, compromettendone in molti casi la relativa funzionalità.

Va inoltre aggiunto che lo svolgimento delle elezioni ogni due anni comporta an-

che un non indifferente onere finanziario che le amministrazioni interessate devono sopportare per le incombenze poste a loro carico dalla legge.

Pertanto, allo scopo di ovviare a tali incidenze negative ed anche per allineare la durata in carica dei rappresentanti del personale a quanto generalmente stabilito per i consigli di amministrazione di enti ed organismi pubblici, si rende necessario portare il termine di durata a quattro anni.

Il disegno di legge allegato intende provvedere a tale esigenza con le disposizioni contenute nei tre articoli nei quali si compendia.

L'articolo 1 stabilisce la scadenza quadriennale della carica dei rappresentanti del personale da eleggere, mentre l'articolo 2 ha carattere transitorio ed intende adeguare a tali nuove scadenze la carica dei rappresentanti attualmente presenti nei consigli di amministrazione e negli organismi similari.

L'articolo 3 dispone per l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è ulteriormente modificata nel modo seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 ».

Art. 2.

La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari è elevata a quattro anni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.